



Prot. 68/vf

Como, 29 gennaio 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 03/2016

Confcommercio Accordo: "Tenuta Contabilità e Adempimenti Fiscali connessi"

Nell'ambito della Convenzione con Confcommercio Como, di cui alla circolare 2/2016, è stato sottoscritto un accordo tra gli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Como e CEASCO srl (società di servizi di Confcommercio Como: **"Tenuta Contabilità e Adempimenti Fiscali connessi"**).

L'accordo prevede i seguenti costi:

- a partire da 50€/mese per gli under 30
- a partire da 70 €/mese per gli altri.

E' possibile richiedere un preventivo personalizzato contattando il nostro referente e collega di Confcommercio per. ind. Fabio Aleotti 031-2441.

Legge di stabilità 2016

L. 28.12.2015, n. 208
G.U. 30.12.2015, n. 302 -
suppl. ord. 70

In relazione alle potenziali opportunità professionali che ne possono derivare per gli iscritti nella specializzazione edilizia, il CNPI segnala che il comma 21 dell'art. 1 della Legge di Stabilità (L. 28 dicembre 2015, n. 208) prevede che dal primo gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, venga effettuata: *«tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»*.

In pratica, gli imbullonati (i macchinari e impianti fissati al suolo) vengono esclusi dalla superficie in base alla quale si determina la rendita catastale. Visto che l'imposta sugli immobili si calcola partendo dalla rendita catastale, di fatto non si pagherà più l'IMU sugli imbullonati. Bisogna però comunicare al Catasto le variazioni dell'immobile, che era stato censito con criteri precedenti e quindi comprendendo i macchinari fissi al suolo. Gli intestatari, quindi le imprese, a partire dallo scorso primo gennaio possono presentare gli atti di aggiornamento utilizzando la procedura Docfa, escludendo i macchinari per la riduzione della rendita catastale degli immobili.

Inoltre il comma 23, trattandosi del primo anno di applicazione per le variazioni catastali comunicate obbligatoriamente per via telematica, prevede

che le variazioni catastali comunicate entro il 15 giugno, abbiano effetto retroattivo dal primo gennaio. Significa che per non pagare l'IMU sugli imbullonati bisogna presentare la richiesta di variazione catastale dell'immobile entro il 15 giugno. Se il contribuente non presenterà la comunicazione tramite procedura DOCFA entro il 15 giugno, nel 2016 non potrà fruire dello scorporo degli imbullonati dalla rendita catastale del 2016. In ogni caso la formulazione delle nuove regole sull'IMU per gli imbullonati esclude controversie su annualità precedenti il 2016, non ha quindi effetto su eventuali contenziosi pendenti. E' specificamente previsto che l'eliminazione dell'imposta parta nel 2016 e sulla base di uno specifico adempimento, ossia l'autonoma presentazione da parte dei proprietari dell'atto di aggiornamento catastale.

Dichiarazione DOCFA - Presentazione nuove funzionalità

Si è tenuta il 22 gennaio u.s. presso l'Agenzia delle Entrate - Settore Servizi Catastali una riunione in cui venivano illustrate le nuove funzionalità relative alla presentazione DOCFA.

Si segnala il link per scaricare le istruzioni operative riguardanti le modifiche apportate alla procedura DOCFA versione 4.00.3.

<https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHDod5okNuyENho&id=D68966DB630F5EF%21167&cid=0D68966DB630F5EF>

SCIA o permesso di costruire: quale titolo occorre per un muro di cinta?

Consiglio di Stato
Sent. 04.01.2016,
n. 02843

La **sentenza 10/2016** del Consiglio di Stato chiarisce quali sono i criteri per stabilire se un'opera non espressamente prevista dal testo unico sull'edilizia necessita o meno di permesso di costruire.

Il caso in esame riguarda la costruzione di un semplice muretto di recinzione in cemento armato, a supporto della rete metallica posta a divisione di 2 lotti in un'area industriale.

Ritenuta l'opera abusiva, l'Amministrazione emana provvedimento di demolizione nei confronti dell'interessato che, a sua volta, presenta ricorso al TAR.

I giudici di primo grado, ritenendo che il muro divisorio non potesse qualificarsi come semplice muro di contenimento del terreno ma come "nuova costruzione", respingono il ricorso presentato.

Avverso a tale sentenza il ricorrente propone ricorso al Consiglio di Stato che ribalta quanto stabilito dal TAR.

Il Testo Unico dell'edilizia non contiene indicazioni precise circa il titolo edilizio richiesto per la realizzazione del muro di cinta pertanto, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato, più che alla tipologia di intervento edilizio occorre far riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio.

In pratica **l'intervento edilizio va qualificato quale nuova costruzione** (con relativo rilascio dei necessari titoli abilitativi) **se è in grado di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.**

Il muretto in esame, come evidenziato da foto e perizie tecniche, supera di poco il piano di campagna e comporta un impatto di scarsa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Sulla base di quanto espresso dai giudizi di Palazzo Spada, la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza, che non superano la soglia della "trasformazione urbanistico-edilizia", non richiede il permesso di costruire ma è generalmente assoggettabile al solo regime della SCIA.

Rapporto statistico su impianti fotovoltaici ed energia da fonti rinnovabili

Il Gse (Gestore dei servizi energetici) rende disponibili 2 nuove pubblicazioni in formato PDF:

- **Rapporto statistico Energia da Fonti Rinnovabili in Italia - 2014**
- **Rapporto statistico sugli impianti fotovoltaici**

Rapporto statistico Energia da Fonti Rinnovabili in Italia

Il Rapporto statistico Energia da Fonti Rinnovabili in Italia, giunto alla seconda edizione, è dedicato al complesso degli usi energetici delle fonti rinnovabili. In esso sono forniti dati completi e aggiornati sugli impieghi di FER nel settore elettrico (produzione di energia elettrica) nel settore termico (riscaldamento) e nel settore trasporti (autotrazione).

Dal rapporto emerge che nel 2014, in Italia, il **17,1% dei consumi** complessivi di energia sono stati coperti da fonti rinnovabili.

Il maggior contributo è fornito dal **settore termico**, con il **49% dei consumi totali** di energia rinnovabile, seguito dall'**elettrico (46%)** e dai **trasporti (5%)**.

Tra le fonti spicca il **contributo delle biomasse (48%)**, destinate alla produzione di elettricità, calore e biocarburanti, seguite dalla fonte **idraulica (19%)**.

Rapporto statistico sugli impianti fotovoltaici

Il Rapporto statistico sugli impianti fotovoltaici fornisce un'ampia gamma di informazioni sulla **diffusione** e la **tipologia** degli impianti fotovoltaici installati in Italia.

La pubblicazione è corredata da dati puntuali sullo sviluppo del fotovoltaico nelle regioni e nelle province.

A fine 2014 in Italia risultano in esercizio oltre **648.000 impianti fotovoltaici**, per una potenza installata complessiva di circa **18,6 GW** e una produzione elettrica di **22,3 TWh**.

Il 95% circa della potenza cumulata ha richiesto l'accesso al meccanismo del Conto Energia.

http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Rapporto%20statistico%20GSE%20-%202014.pdf

http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Il%20Solare%20fotovoltaico%202014.pdf

Smaltimento dei pannelli fotovoltaici, le istruzioni operative del GSE

Il GSE ha pubblicato le istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati con il Conto Energia, previste ai sensi dell'art. 40 del DLgs 49/2014.

Il documento descrive l'iter che il soggetto responsabile degli impianti incentivati dovrà seguire per smaltire i pannelli fotovoltaici e la documentazione che dovrà presentare al GSE al fine di consentire la verifica degli adempimenti imposti dalla normativa.

Le istruzioni si applicano ai beneficiari dei Conti Energia, dal I al V, ed indicano le modalità operative da seguire per lo smaltimento.

In particolare vengono definiti:

- i soggetti destinatari del provvedimento;
- gli adempimenti a carico del soggetto responsabile;

- le modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici;
- le modalità di comunicazione con il GSE;

Sono, inoltre, presenti i 2 allegati riguardanti:

- la dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 49/2014;
- richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.

http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Istruzioni%20operative%20RAEE_ulti ma.pdf

Legge di stabilità 2016 - novità

L. 28.12.2015, n. 208
G.U. 30.12.2015, n. 302
- suppl. ord. 70

La legge di stabilità 2016 prevede, insieme ad altre misure:

- L'innalzamento del limite per l'utilizzo del denaro contante;
- L'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito.

NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.

In particolare, a decorrere dall'1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).

Cambiavalute

Il limite di 2.999,99 euro vale anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-bis del DLgs. 141/2010 (cambiavalute), in relazione alla quale era fissata la soglia di 2.499,99 euro.

Money transfer

Viene lasciata a 999,99 euro la soglia per il servizio di "rimessa di denaro" di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. "money transfer").

Assegni, vaglia postali e cambiari e saldo dei libretti di deposito al portatore

Viene lasciato a 1.000,00 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Canoni di locazione e settore dell'autotrasporto

Viene prevista, inoltre, l'abrogazione:

- Dell'art. 12 co. 1.1 del DL 201/2011 convertito, ai sensi del quale, in deroga al limite allora previsto (999,99 euro), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludevano l'uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore;
- Dell'art. 32-bis co. 4 del DL 133/2014 convertito, ai sensi del quale, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di

cui al DLgs. 286/2005, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

Per le violazioni di tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni dell'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale i destinatari del DLgs. "antiriciclaggio" che, nell'esercizio della propria attività professionale, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni, tra le altre, in tema di limiti all'utilizzo del denaro contante, ne riferiscono entro trenta giorni alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 689/81.

Anche in tali casi, quindi, è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dall'1.1.2016, la possibilità di pagare in contanti fino a 2.999,99 euro.

PROFESSIONISTI E POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, erano tenuti - in base alla previgente disciplina - ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.

La legge di stabilità 2016:

- > Impone ai suddetti soggetti - e, quindi, anche ai professionisti - l'accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);
- > Sopprime qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisa che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l'importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi pari o inferiori a 30,00 euro (limite operativo fino al 31.12.2015 per effetto delle indicazioni contenute nel DM 24.1.2014).

Sconto Inail imprese edili e termini per le autocertificazioni

Sconto Inail imprese edili: ecco come procedere per ottenere la riduzione contributiva dell'11,50% e quali sono i termini per presentare le autocertificazioni

Anche per il 2015 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all'11,50% e si applica alla sola regolazione 2015.

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.

Gli interessati devono presentare l'apposito "**modello autocertificazione sconto edile**" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato sul sito dell'*Inail*.

Si ricorda che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi

in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto", il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Termine per la presentazione dell'autocertificazione

A seguito del diniego dello sconto da parte di alcune sedi Inail per la mancata trasmissione dell'autocertificazione, il cui termine coincide col pagamento del premio in autoliquidazione (16 febbraio), il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha sottoposto il quesito alla Direzione Centrale Rischi dell'Inail che ha prontamente risposto, risolvendo la questione.

Il termine di presentazione dell'autocertificazione all'INAIL non è perentorio per cui tale modulistica può anche essere presentata a seguito di richiesta formale dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento di diniego dello sconto.

Inoltre, viene precisato che occorre presentare alla DTL competente, oltre alla autocertificazione sull'assenza di condanne, anche ulteriore autocertificazione in merito all'inesistenza di provvedimenti definitivi relativi a violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Pagarailpremioassicurativoautoliquidazione/Pagareilpremio/index.html>

<http://www.ordinecdlna.it/notizie00/Nota%20CNO%20-%20richiesta%20sconto%20edile%20INAIL.pdf>

Gli oneri di sicurezza aziendali vanno indicati sempre!

Consiglio di Stato
Sent. 30.12.2015,
n. 5873

In tutte le gare di appalti le imprese devono specificare nell'offerta economica gli **oneri di sicurezza aziendali**, anche detti **costi di sicurezza interni**.

I giudici del Consiglio di Stato, nella sentenza 5873 del 30 dicembre 2015, hanno ribadito che l'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza costituisce un "*precepto imperativo*" per qualsiasi gara pubblica di lavori, servizi o forniture.

Pertanto ciascuna **impresa che partecipa a un appalto pubblico deve indicare gli oneri di sicurezza aziendali**: si tratta a tutti gli effetti di un obbligo che integra "*dall'esterno*" la disciplina di gara; anche in caso si verificasse (per assurdo) che il bando di gara dovesse escludere le imprese da tale obbligo, esso va ricondotto alle disposizioni di legge.

In definitiva, gli oneri della sicurezza aziendali vanno sempre specificati nell'offerta.

<http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/C.S.%205873%20del%2030%2012%202015.pdf>

Appalti inferiori a 40.000 euro: anche i piccoli comuni possono procedere autonomamente

Comunicato ANAC
08.01.2016

Appalti inferiori a 40mila euro: dal primo gennaio 2016 anche i Comuni con meno di 10.000 abitanti potranno ottenere i CIG per bandire gare in autonomia fino a 40.000 euro, senza bisogno del soggetto aggregatore.

Lo spiega l'Anac nel comunicato dell'8 gennaio 2016: per effetto di quanto espressamente previsto dall'art.1 comma 501 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai

10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro.

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/com.pres.08.01.15.pdf>

LL.P.P.

Esclusione dal bando di gara per impossibilità a leggere un file TAR BARI

Sent. 18.12.2015, n. 1646

La ditta non può essere esclusa dalla procedura di gara se la Pubblica Amministrazione non è in grado di leggere l'offerta redatta ed inviata come previsto dal bando, su piattaforma del mercato elettronico della PA (Mepa).

Questo quanto chiarito nella **sentenza Tar di Bari 1646/2015** circa il provvedimento di esclusione di una ditta da un bando di gara, tramite piattaforma **Mepa** (ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs n. 163/2006).

Nel caso in esame, la società ricorrente partecipa alla procedura di gara indetta dal Comune per la fornitura e il montaggio di arredi, inviando l'offerta telematica.

Il Comune, non riuscendo ad aprire i file inviati con firma digitale, li ha ritenuti danneggiati, benché tempestivamente inviati secondo le modalità telematiche previste.

I giudici del Tar di Bari accolgono il ricorso presentato dalla ditta e dichiarano illegittima l'esclusione della ditta ricorrente dal bando.

Viene chiarito che è responsabilità dell'ente se questi non ha le competenze informatiche per leggere i documenti non cartacei.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtuy/~edisp/3ozwlogxhrxwq7vjvjrseqtaq.html>

Agenti inquinanti aria indoor: la guida al gas radon

Tra i principali inquinanti dell'aria indoor c'è il **gas radon**, un inerte che raggiunge forti concentrazioni soprattutto in presenza di una scarsa ventilazione.

Il Ministero della salute ha pubblicato al riguardo un opuscolo che descrive cos'è il radon, quali sono gli effetti sulla salute e le misure per ridurre i rischi da esposizione.

Radon, cos'è

Il radon (Rn) è un gas nobile, chimicamente inerte, di origine naturale. Deriva indirettamente dal decadimento radioattivo dell'uranio.

E' inodore, incolore e insapore e quindi non è percepibile dai nostri sensi, ma se inalato è molto pericoloso per la salute delle persone.

Il radon, infatti, dà origine ad una serie di prodotti di decadimento, anch'essi radioattivi, che si attaccano a particelle di aerosol e solo una parte di essi resta in forma libera. Quando il radon e i suoi prodotti di decadimento vengono inalati, possono decadere all'interno dell'apparato respiratorio e, emettendo radiazioni ionizzanti di elevata energia, sono la causa di gravi effetti sulla salute.

Radon, dove si trova

Il radon è presente in tutta la crosta terrestre e proviene principalmente dalle rocce presenti nel sottosuolo, specie se di origine vulcanica (graniti, pozzolane, tufi, lave).

La quantità di radon nel suolo varia a seconda della geologia locale; per questa ragione in talune zone si registrano livelli di radon più elevati che in altre.

Un'altra sorgente di gas radon è l'acqua.

SICUREZZA

Il radon, essendo un gas radioattivo, si disperde rapidamente in atmosfera mentre tende ad accumularsi maggiormente negli ambienti confinati come nelle case o nei luoghi di lavoro, dove può arrivare a valori tali da rappresentare un rischio elevato per la salute delle persone, specie se fumatori. La principale esposizione al radon avviene quindi in casa, nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

La concentrazione dipende da quanto uranio è presente nel terreno sottostante l'edificio; il gas, infatti, migra dal suolo (o dai materiali da costruzione) e penetra all'interno degli edifici attraverso le fessure (anche microscopiche), gli attacchi delle pareti al pavimento, i passaggi dei vari impianti (elettrico, termico, idraulico). Pertanto, i livelli di radon sono generalmente maggiori nelle cantine e ai piani bassi.

Ma bisogna tener presente che una caratteristica peculiare del radon indoor è la grande **variabilità della sua concentrazione**.

La concentrazione, in particolare, varia da un edificio all'altro e dipende principalmente:

- dalle caratteristiche fisiche delle sue sorgenti principali (suolo e materiali da costruzione)
- dai parametri microclimatici (pressione e temperatura)
- dalle tecniche costruttive dell'edificio
- dalla ventilazione

Radon, effetti sulla salute

L'esposizione al radon presente nelle abitazioni aumenta notevolmente il rischio di contrarre un tumore polmonare: di tutti i tumori polmonari una percentuale che va dal 3% al 14% è attribuibile al radon.

In realtà, il pericolo per la salute dell'uomo viene non tanto dal radon in sé, ma dai suoi prodotti di decadimento che, essendo elettricamente carichi, si attaccano al particolato dell'aria e penetrano nel nostro organismo tramite le vie respiratorie, dando origine ad un processo cancerogeno.

Radon, misure di prevenzione

Ecco le misure minime per prevenire la migrazione e l'accumulo di radon nelle abitazioni:

- non fumare in ambienti chiusi
- adottare accorgimenti costruttivi finalizzati a limitare l'ingresso di radon
- installare sistemi di rimozione del radon
- ventilare frequentemente gli ambienti

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_15_alleg.pdf

**Testo unico
sicurezza,
ecco il dettaglio
delle ultime
modifiche**

Il Cni spiega nel dettaglio il contenuto delle nuove disposizioni introdotte nel D.Lgs. 81/2008 dal D.L. 151/2015

Abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, aumentato l'importo delle sanzioni previste per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto l'aggiornamento dei corsi per il coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.

Queste sono alcune delle novità recentemente introdotte nel testo unico sulla sicurezza e spiegate dal Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri) nella Circolare 649 dell'11 gennaio 2016.

Modifiche testo unico sicurezza, l'analisi del Cni

Il D.Lgs. 151/2015 al Capo III si occupa nello specifico di "razionalizzazione e semplificazione" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'art. 20 elenca le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008.

Di seguito si riporta l'analisi effettuata dal Cni contenente tutte le modifiche al D.Lgs. 81/2008, entrate in vigore il 24 settembre 2015.

<http://www.casaportale.com/public/uploads/16187-pdf1.pdf>

Interpelli sicurezza sul lavoro, nuovi chiarimenti dal Ministero

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una serie di nuovi interpelli, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I nuovi quesiti fanno riferimento a:

- formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi
- formazione dell'RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
- valutazione dei rischi relativamente a ordigni bellici inesplosi
- formazione medico competente
- normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo
- commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Interpello sicurezza sul lavoro n. 16/2015: requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)

Il quesito chiede di individuare compiti e requisiti di formazione circa la figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico (il datore di lavoro deve assicurarsi che i ponteggi siano montati e smontati sotto stretta sorveglianza di un preposto).

La Commissione chiarisce che il preposto al controllo dei ponteggi, nelle fasi di montaggio e smontaggio, deve necessariamente partecipare ai corsi di formazione o aggiornamento previsti all'Allegato XXI D.Lgs. 81/2008 e non solo, ma anche al corso previsto dall'art. 37 dello stesso decreto.

Interpello sicurezza sul lavoro n. 15/2015: la formazione dell'RSPP - validità di un aggiornamento tardivo

Il quesito in esame riguarda la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste di aggiornamento da parte dell'ASPP o RSPP e relativa operatività.

In tal caso, come chiarito dalla Commissione, l'ASPP o l'RSPP non può esercitare i propri compiti fino al completamento delle ore previste di aggiornamento.

Interpello sicurezza sul lavoro, n. 14/2015: valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

In merito ai quesiti circa la bonifica degli ordigni bellici viene precisato che: la valutazione del rischio in merito alla presenza di ordini bellici inesplosi deve riferirsi a tutti i cantieri interessati da attività di scavo di qualsiasi profondità e tipologia; la valutazione, inoltre, deve essere effettuata dal coordinatore per la sicurezza in fase progettuale qualora in cantiere siano previste attività di scavo; infine, viene ribadito che non esiste alcuna precisa mappatura ufficiale contenente l'indicazione di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordini bellici inesplosi.

Interpello sicurezza sul lavoro, n. 13/2015: esonero del medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori

La Commissione, circa il quesito riguardante la formazione del medico competente, ritiene che questi sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione ed informazione dei lavoratori, essendo già ampiamente in

possesso delle suddette conoscenze in relazione alla formazione specifica acquisita.

Interpelli sicurezza sul lavoro n. 12/2015: applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo

Con il quesito 12/2015 viene chiesto quali sono le leggi, le norme e le modalità operative da rispettare per la corretta attività di pesca subacquea professionale del corallo.

Pur essendo in assenza di una norma tecnica specifica, precisa la Commissione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza in grado di ridurre al minimo i rischi dei lavoratori, connessi allo svolgimento di tale attività.

Interpello sicurezza sul lavoro n. 11/2015: composizione commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Al quesito in merito ai requisiti dei componenti della Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, viene fornita la seguente risposta: nella Commissione oltre a 2 componenti laureati in ingegneria, ci deve anche essere un esperto in materia di generazione di vapore, di cui non è stato precisato il titolo di studio.

<http://www.lavoro.gov.it/sicurezza/lavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx>

Urban Center Como

L'Assessorato alla Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Suap intende avviare un percorso in grado di costruire un Urban Center attraverso l'esposizione di progetti di trasformazione urbana di interesse pubblico e privato stimolando così, fin dall'origine attraverso la conoscenza, un confronto e un dibattito sui progetti destinati a cambiare la città.

In questa prima fase non è stato individuato un vero e proprio spazio fisico dove esporre i futuri lavori, ma si intende comunque dare risalto all'iniziativa esponendo i progetti all'interno di spazi pubblici.

In relazione a questa lodevole iniziativa, i colleghi che fossero interessati a partecipare possono presentare i loro lavori, che ovviamente dovranno interessare opere che incidano sulla trasformazione urbana del nostro territorio, mediante un pannello di cm 60x80 in Poliplat spessore 4 mm contenente una breve descrizione, rendering, planimetrie, prospetti, costi e tempi di realizzazione.

Di seguito si riporta il fac simile della domanda.

Spett. Comune di Como
Settore Pianificazione Urbanistica
- Edilizia privata - SUAP
c.a. Dirigente arch. Giuseppe Cosenza
c.a. Assessore Avv. Lorenzo Spallino

Oggetto: URBAN CENTER, richiesta di esposizione Pannello relativo all'intervento di (descrizione intervento) .

Il sottoscritto (nominativo proponente) iscritto a (Ordine/Associazione/ecc.) in qualità di (progettista/esecutore/ecc...)

RICHIEDE

L'esposizione del Pannello descritto in oggetto nell'ambito dell'iniziativa denominata URBAN CENTER intesa come la creazione di un luogo di conoscenza, ascolto ed approfondimento dei progetti di trasformazione urbana destinati a cambiare il volto della città.

Distinti saluti

Il proponente

_____ firma

Luogo, ... data

La presente richiesta è depositata presso il Protocollo Generale del Comune di Como contestualmente al Pannello in Poliplat, dimensioni cm. 60x80, spessore mm.4, contenente una breve descrizione dell'opera, rendering, planimetrie, prospetti, costi e tempi previsti per la realizzazione.

**Convenzione
Hotel Anton&art
Como**

L'hotel ANTON&ART, categoria 3 stelle, ubicato nei pressi di Sant'Agostino in via Colognola 8/10, offre i propri servizi agli iscritti del Collegio con lo sconto del 10% sui prezzi di listino.


Inoltre gli Ospiti presentati dal Collegio saranno accolti con un "Welcom drink", a piacere a loro offerto al bar dell'hotel.

Per attivare questa Convenzione il Cliente, indirizzato dal Collegio, dovrà effettuare la prenotazione ESCLUSIVAMENTE IN MANIERA DIRETTA (o per il tramite della segreteria del Collegio) utilizzando il sito dell'hotel, il telefono oppure alla reception.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)



VARIE